

REGOLAMENTO (CEE) N. 201/90 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

oggetto, di un prelievo supplementare di corresponsabilità superiore al 3 %,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

vista la proposta della Commissione (1),

Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo (2),

L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è modificato come segue :

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 (5), prevede il pagamento dell'importo massimo del prelievo supplementare di corresponsabilità all'inizio della campagna nonché, se del caso, il suo totale o parziale a seconda del volume definitivo del raccolto constatato ;

• 2. Se la produzione cerealicola di una campagna supera il quantitativo massimo garantito di cui al paragrafo 1, i produttori devono versare, entro il limite del 3 %, un prelievo supplementare di corresponsabilità proporzionale al superamento. Esso è fissato in base al prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna in oggetto.

L'articolo 4, paragrafi 1, 4, 6 e 7 si applica al suddetto prelievo supplementare.

Tale prelievo è applicato nel seguente modo :

- un prelievo forfettario dell'1,5 % del prezzo d'intervento sopra indicato viene applicato all'inizio della campagna ;
- qualora il superamento percentuale del quantitativo massimo garantito constatato ai sensi del paragrafo 4 si scosti dalla percentuale del prelievo forfettario, il prelievo forfettario della campagna successiva è aumentato o ridotto della differenza tra le due percentuali entro il limite dell'1,5 %.

2) Al paragrafo 4 i termini « entro il 1° marzo » sono sostituiti dai termini « nel mese di febbraio ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1990/1991.

(1) GU n. C 260 del 13. 10. 1989, pag. 4.

(2) Parere reso il 19 gennaio 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 7 dicembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.